

Avvocati in smart working: le peripezie ai tempi del COVID

Lucia Izzo | 12 gen 2021

Per il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia malfunzionamenti e soggetti estranei nel luogo di collegamento mettono a rischio la presenza dei legali nell'udienza da remoto.



- [Avvocati e udienze in smart working](#)
- [Rischio di malfunzionamenti](#)
- [Attenzione alle persone presenti](#)

Avvocati e udienze in smart working

La pandemia provocata dalla diffusione del virus Covid-19 ha cambiato in maniera radicale molte abitudini e modus operandi, soprattutto lavorativi. Ne sanno qualcosa anche gli avvocati che, dalla presenza fisica nelle aule di udienza, sono passati a una presenza "virtuale", sfruttando i dispositivi tecnologici che hanno reso possibile il cosiddetto "smart working" e il rispetto del distanziamento sociale imposto per frenare l'incontrollata diffusione del virus.

Le udienze "da remoto" sono state previste e disciplinate dai diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti da circa un anno. Tali norme, suffragate dai regolamenti adottati dai singoli uffici giudiziari, hanno delineato le modalità da rispettare affinché la ritualità che contraddistingue le udienze fosse rispettata anche a distanza, soprattutto affinché venissero rispettate le garanzie e le tutele previste dalla legge nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti.

Le difficoltà, però, non sembrano essere state poche, stante i connaturali problemi legati agli strumenti tecnologici, al malfunzionamento dei device, alla coabitazione con altre persone, agli spazi spesso ristretti. Una conferma in tal senso giunge da due recenti ordinanze del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, la n. 824 e la n. 858 depositate, rispettivamente, il 18 e 21 dicembre 2020 (entrambe qui sotto allegate).

Rischio di malfunzionamenti

Con la prima delle due, la sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l'istanza cautelare, in mancanza di elementi per sospendere l'esecuzione della [sentenza](#) appellata.

In particolare, il Consiglio ha respinto le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa parte, al momento del collegamento si era verificato un malfunzionamento del suo microfono che ne aveva impedito la partecipazione all'udienza camerale.

Ma tale malfunzionamento non può gravare sull'Ufficio giudiziario. Ciò, conferma il giudicante, in virtù delle previsioni di cui alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All. 3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto)", di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui "i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza".

Attenzione alle persone presenti

Nell'ordinanza n. 858/2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie un'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito di primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (senza sospensione dei provvedimenti impugnati).

Tuttavia, nel corpo del provvedimento i giudici danno atto che, durante lo svolgimento della discussione in Camera di Consiglio, si è deciso di "disconnettere" uno degli avvocati, in quanto era visibile nel luogo da cui la legale si era collegata telematicamente un'altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio, e in quanto non era funzionante il collegamento audio dell'avvocato medesimo.

Il Presidente del Collegio aveva reiteratamente la professionista ad attivare l'audio e a far allontanare il soggetto non autorizzato, tuttavia tale invito era rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa. Una situazione che ha determinato l'allontanamento della discussione dell'avvocata.

[Scarica pdf Consiglio di Giustizia amministrativa Regione Sicilia n. 824/2020](#)

[Scarica pdf Consiglio di Giustizia amministrativa Regione Sicilia n. 858/2020](#)

Fonte: [Avvocati in smart working: le peripezie ai tempi del COVID](#)

<https://www.studiocataldi.it/articoli/40811-avvocati-in-smart-working-le-peripezie-ai-tempi-del-covid.asp#ixzz6jKjtaAiN>

(da www.StudioCataldi.it)

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza 16 – 18 dicembre 2020, n. 824

Presidente De Nictolis – Estensore Boscarino

Ritenuto

di respingere le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa parte, al momento del collegamento si è verificato un malfunzionamento del suo microfono che ne ha impedito la partecipazione all'udienza camerale, circostanza che non può gravare sull'Ufficio giudiziario, avuto riguardo alle previsioni di cui alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All.3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto)", di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui "i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza";

Ritenuto che

non appaiono sussistere sufficienti elementi per sospendere l'esecuzione della sentenza appellata, avuto riguardo alla gravità del quadro indiziario al momento dell'adozione dell'interdittiva, sulla valutazione di legittimità della quale - come correttamente precisato dal giudice di primo grado- il sindacato giudiziale deve tenere conto della situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto, potendo i fatti successivi essere adottati ai fini di un aggiornamento dell'interdittiva, senza refluenza sull'attività istruttoria precedentemente svolta dell'Amm.ne;

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla particolare complessità del quadro fattuale

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 855/2020). Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nella presente ordinanza.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza 16 – 21 dicembre 2020, n. 858

Presidente De Nictolis – Estensore Molinaro

Ritenuto che

la memoria di costituzione depositata dal Comune di Catania in data 15 dicembre 2020 alle ore 14,10, va presa in considerazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, solo in quanto atto di costituzione essendo stata depositata dopo le ore 12,00 antimeridiane del giorno precedente la camera di consiglio; Rilevato che è stato disconnesso dalla discussione l'avvocato Maria Giuseppa Frontino, in quanto era visibile nel luogo da cui era collegata telematicamente un'altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio, e in quanto non era funzionante il collegamento audio dell'avvocato medesimo; tanto, dopo il reiterato invito del Presidente del Collegio ad attivare l'audio e a far allontanare il soggetto non autorizzato, invito rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa;

Considerato che:

- quanto al *fumus boni iuris*, la complessità della vicenda giuridica e la rilevanza degli interessi in essa coinvolti richiedono un approfondimento di merito;
- quanto al *periculum in mora*, i prospettati pregiudizi economici per la società risultano recessivi rispetto alla problematica ambientale sottesa alla controversia, rispetto alla quale si impone una prospettiva di precauzione o comunque di prevenzione dei relativi effetti;

Ritenuto, pertanto, di:

- accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (senza sospensione dei provvedimenti impugnati);
- compensare le spese dei due gradi del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'appello cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.